



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. 737 del 3-11-2021

Oggetto: Ammissione domanda per trasferimento da fuori Regione ai fini dell'assegnazione di un incarico vacante di Emergenza Sanitaria Territoriale - 1° semestre 2021 - art. 92 ACN vigente.

Nota per la trasparenza: con il presente provvedimento viene ammessa l'unica domanda pervenuta per trasferimento da fuori Regione ai fini dell'assegnazione di un incarico vacante di Emergenza Sanitaria Territoriale relativa al 1° semestre 2021, ai sensi dell'art. 92 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i..

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane Dott.ssa Maria Martelli, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia, riferisce quanto segue.

Con DDR n. 18 del 24.09.2021 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto sono stati pubblicati nel BUR gli incarichi vacanti di Emergenza Sanitaria Territoriale individuati dalle Aziende Ulss del Veneto relativi al primo semestre 2021, pari a n. 93.

I medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovevano presentare domanda di partecipazione tramite la specifica procedura telematica predisposta da Azienda Zero, ente di governance della sanità regionale veneta, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto sopracitato nel BURV, avvenuta il giorno 01.10.2021.

Relativamente alle modalità di attribuzione degli incarichi di Emergenza Sanitaria Territoriale, l'art. 92 dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. dispone che, per il conferimento degli incarichi vacanti, i richiedenti in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza sanitaria territoriale devono essere interpellati nel seguente ordine:

1. TRASFERIMENTO (art. 92, commi 6, lettera a, 7, 8, 10 e 13)

Medici titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale in una azienda della Regione del Veneto o in una azienda di altra regione, a condizione che risultino

titolari rispettivamente da almeno un anno e da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono, graduati secondo l'anzianità di incarico a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale, detratti i periodi di eventuale sospensione dall'incarico, di cui all'art. 18, comma 1 dell'ACN vigente.

In caso di pari posizione in graduatoria sono graduati nell'ordine della minore età, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

I trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili in ciascuna Azienda.

2. INSERIMENTO IN GRADUATORIA REGIONALE (art. 92, commi 6, lettera b, 9 e 13)

Medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2021 e che siano in possesso dei requisiti necessari per le attività di emergenza sanitaria territoriale, graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale con priorità per:

I) medici già incaricati a tempo indeterminato presso la stessa Azienda nel servizio di continuità assistenziale, di cui al Capo III;

II) medici incaricati a tempo indeterminato di continuità assistenziale nell'ambito della stessa Regione, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;

III) medici inseriti nella graduatoria regionale, con priorità per quelli residenti nell'ambito dell'Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante.

3. DIPLOMATI (art. 92, commi 6, lettera c, 11 e 13)

Medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno 2021 (31.01.2020) e graduati in base ai criteri della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell'anzianità di laurea.

In sede di interpello dovrà essere data priorità ai residenti nel territoriale aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

4. ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO (art. 92, comma 6-bis)

Medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019 e, in subordine, gli iscritti al corso ex art 12 del D.L. n. 35/2019, convertito in L. n. 60/2019.

I medici sono graduati, nel rispetto della annualità di frequenza del corso (terza, seconda, prima), a partire dalla data di effettivo inizio dello stesso.

In caso di pari anzianità sono graduati secondo la minore età al conseguimento del diploma di laurea, il voto di laurea e l'anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti nel territorio aziendale, in Regione e da ultimo fuori Regione.

Entro il termine previsto è pervenuta una sola domanda di partecipazione per trasferimento da fuori regione: il Dott. Luigi Maria Francesco Castelli ha indicato la disponibilità per tutte le Aziende previste nel citato DDR e, sulla base delle dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la sua domanda è stata ammessa.

Alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale di Azienda Zero seguirà la procedura di assegnazione dell'incarico, come indicato nell'Allegato B al DDR n. 18/2021 ("Procedure di convocazione").

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. 502/1992;

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016;

VISTA la DGRV n. 733 del 29.05.2017;

VISTA la DGRV n. 2175 del 29.12.2017;

Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 23.3.2005 e s.m.i.;

Visto il DDR n. 18 del 24.09.2021 del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria.

Preso atto della suesposta proposta e accertato che il proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

In base ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 26.02.2021;

DELIBERA

1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di ammettere, per le motivazioni esposte in premessa ed in conformità alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali, la domanda di partecipazione per trasferimento da fuori Regione del Dott. Luigi Maria Francesco Castelli;

3) di incaricare la UOC Gestione Risorse Umane di procedere con gli adempimenti conseguenti finalizzati all'assegnazione di un incarico vacante di Emergenza Sanitaria Territoriale, come indicato nell'allegato B al DDR n. 18/2021 ("Procedure di convocazione");

4) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero;

5) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Toniolo

firmata digitalmente